

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale**

PROT. n. 557/PAS/U/003790/13500.A(8)

Roma 12 marzo 2019

OGGETTO: Parchi acquatici e parchi avventura - Commissioni comunali/provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Si fa riferimento al quesito sopra specificato concernente l'individuazione della Commissione di vigilanza, comunale o provinciale, competente ad esprimere il parere di cui all'art. 80 TULPS in relazione ai parchi acquatici ed ai parchi avventura.

Al riguardo, si premette che, ai sensi dell'art. 142, comma 9, lett. b), del Reg. Esc. al TULPS, viene attribuita, tra l'altro, in via esclusiva alla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo la competenza alla verifica dei parchi di divertimento e delle attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori, o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

L'art. 2, lett. d), del D.M. 18 maggio 2007 ha definito il parco di divertimento come *"il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista un'organizzazione, comunque costituita di servizi comuni"*.

Con circolare n. 17082/114 del 1° dicembre 2009, questo Ministero ha fornito chiarimenti e indirizzi applicativi in relazione alle norme contenute nel citato Decreto Ministeriale e, nella fattispecie, ha precisato che l'ambito di competenza delle Commissioni di vigilanza riguarda sia i parchi di divertimento, come sopra definiti, sia le altre tipologie di parchi tematici, acquatici, avventura, faunistici, costituiti da aree recintate, in genere con ingresso a pagamento, allestite con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e/o giochi e attrezzature fruibili dal pubblico e/o con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico.

Tanto premesso, concordando con le considerazioni espresse da codesta Prefettura ed in linea con l'avviso inoltrato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco che legge per conoscenza, si ritiene di confermare l'orientamento di questo Ufficio per cui la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è individuata quale organismo competente ai sensi del citato art. 80 in merito alle strutture in questione.

Invero, tale orientamento si basa sull'esame della composizione del Consesso stesso, presieduto dal Prefetto, che, prevedendo la partecipazione di professionalità tecniche di livello sovracomunale, ne conferisce una posizione privilegiata di maggiore garanzia e tutela della sicurezza e incolumità pubblica.

Quanto sopra si rimette quale contributo in funzione degli adempimenti di competenza di codesta Prefettura, competente a valutare le singole fattispecie in sede locale.

**Nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Ufficio per La Prevenzione Incendi e Rischio Industriale
prot. n. 17013 del 07/12/2018**

OGGETTO: Parchi acquatici e parchi avventura - Commissioni Comunali/Provinciali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Si trasmette in allegato, per competenza, il quesito relativo all'argomento indicato in oggetto, dal quale non si evidenziano aspetti prettamente riconducibili alla prevenzione e sicurezza antincendi.

A tal proposito si ritiene comunque di condividere il parere della Prefettura di XXXXX, nell'individuare la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo competente relativamente alle strutture in oggetto.

Quanto sopra anche in considerazione del pronunciamento di codesto Ufficio riportato nell'allegato parere emanato dalla scrivente Direzione con nota prot. n. P398/4109 sott. 37/B 1. del 03/07/2007.

**Nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area prevenzione Incendi
prot. n. P398/4109 sott. 37/B1 del 03/07/2007**

OGGETTO: D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 - art. 4 “Semplificazione dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo”. Verifica della Commissione di Vigilanza per i parchi di divertimento. Quesiti.

Con le note indicate a margine è stato richiesto di far conoscere se “i parchi di divertimento in genere, privi delle attrezzature meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante, siano soggetti alla verifica esclusivamente da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo”. Viene altresì richiesto se il decreto interministeriale, previsto dall’art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, riguardante i livelli di sollecitazione delle citate attrezzature, sia stato emanato o meno.

Tanto premesso, si fa presente che per i parchi di divertimento, così come definiti dal Titolo III, art. 25 del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 21 dicembre 2005, le verifiche sono di competenza delle Commissioni provinciali di vigilanza di cui agli articoli 141 e 142 del regolamento del TULPS, così come modificati dall’art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Per quanto concerne il livello delle sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, in mancanza di uno specifico riferimento legislativo o regolamentare si riporta di seguito il pronunciamento Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza: *“In attesa della predisposizione del decreto di cui all’art. 142 lettera b) del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, volto ad individuare i livelli di sollecitazione fisica delle attrezzature spettacolari per definire l’organismo di verifica competente, si ritiene, salvo per le attrazioni di modeste dimensioni, che la competenza permanga in capo alla Commissione Provinciale di Vigilanza. Tale affermazione discende dalla natura della composizione dell’organismo stesso presieduta dal Prefetto che prevedendo la partecipazione di professionalità tecniche di livello sovracomunale, ne conferisce una posizione privilegiata di maggiore garanzia e tutela della sicurezza e incolumità pubblica”*.